



RESPINTO



**CONSIGLIO
REGIONALE
DELLA PUGLIA**

XI Legislatura

**EMENDAMENTO
ALLA PDL**

"Piani di recupero in variante definitivamente approvati. Norme per la definizione delle pratiche edilizie."- ATTO 24/A

Alla Presidente del Consiglio Regionale

Loredana Capone

SEDE

RELAZIONE

Con il presente emendamento si intende modificare ed integrare la Proposta di Legge - Atto 24/A "Piani di recupero in variante definitivamente approvati. Norme per la definizione delle pratiche edilizie".

L'emendamento, oltre a prevedere il recepimento nella legislazione regionale pugliese dell'art.36 del DPR 380/2001, contempla la possibilità di sanare opere abusive conformi alla normativa vigente solo al momento della stessa richiesta di sanatoria e non anche al momento della realizzazione, facendo salvi ed impregiudicati i profili penali e civili sottesi alla disciplina statale (principio di legalità), in piena aderenza all'art.117, comma 3 della Costituzione.

Detto istituto consente di porre rimedio ad una situazione evidentemente paradossale, in quanto si andrebbe a demolire un'opera abusiva per ricostruirla in



**CONSIGLIO
REGIONALE
DELLA PUGLIA**

XI Legislatura

**EMENDAMENTO
ALLA PDL**

“Piani di recupero in variante definitivamente approvati. Norme per la definizione delle pratiche edilizie.”- ATTO 24/A

maniera identica successivamente poiché conforme alla normativa vigente al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria.

Detto paradosso confligge con i principi fondamentali della Carta Costituzionale sanciti dall’art 97 comma 1, secondo i quali sono assicurati il **buon andamento** e l’imparzialità dell’Amministrazione, oltre ai principi generali dell’azione amministrativa come quello di **economicità, logicità e proporzionalità**.

In tal modo si permette una più agile attività amministrativa senza, però, ledere l’ambito penale della questione in quanto la deroga alla doppia conformità incide esclusivamente sui profili amministrativi facendo salvi ed impregiudicati gli aspetti penali della violazione edilizia: l’illecito, quindi, permane e non viene disatteso.

Difatti, la sanatoria atipica renderebbe inapplicabile l’ordine di demolizione non incidendo sui profili penali.

Diverse Regioni, con alterne fortune, hanno introdotto l’istituto de quo.

In particolare, i casi rilevanti sono quelli della Sicilia e dell’Emilia Romagna.



**CONSIGLIO
REGIONALE
DELLA PUGLIA**

XI Legislatura

**EMENDAMENTO
ALLA PDL**

“Piani di recupero in variante definitivamente approvati. Norme per la definizione delle pratiche edilizie.”- ATTO 24/A

La prima ha recepito, con la Legge regionale 10 agosto 2016 n.16, l'articolo 36 del T.U., apponendo modifiche con cui si trascende dalla doppia conformità ed estinguendo anche l'illecito penale. Per questo, la legge regionale è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza del 26 settembre 2017 n. 232, poiché l'estinzione del reato violava l'articolo 117 Cost. essendo la materia di esclusiva competenza dello Stato.

Situazione diversa ed emblematica è quella dell'**Emilia Romagna**, che ha rispettato le differenti attribuzioni di potestà legislativa, ma, al contempo, ha introdotto legittimamente la sanatoria giurisprudenziale da ormai 17 anni.

La Regione, infatti, nell'articolo 17 comma 1 della **Legge regionale n.23 del 2004** recepisce l'articolo 36 del T.U. dell'Edilizia, includendo gli effetti estintivi del reato edilizio; mentre il comma 2, in cui è **disciplinata la sanatoria giurisprudenziale**, fatti salvi gli effetti penali e civili, consente di sanare esclusivamente il profilo amministrativo permettendo di non perdersi in un iter dispendioso e infruttuoso.

La sanatoria atipica risulta corroborata, inoltre, da costante orientamento giurisprudenziale (cfr. sentenze del TAR Lombardia-Brescia n. 1176 del 18.9.2002 e del Consiglio di Stato Sez.V, n.238/1995 e Sez. VI n.2835/2009); si rammenta,



**CONSIGLIO
REGIONALE
DELLA PUGLIA**

XI Legislatura

**EMENDAMENTO
ALLA PDL**

“Piani di recupero in variante definitivamente approvati. Norme per la definizione delle pratiche edilizie.” - ATTO 24/A

inoltre, che il Consiglio di Stato, già con il **parere n.4 del 29.03.2001 reso in sede di approvazione del DPR 380/2001**, auspicava la codificazione dell'istituto.

Alla luce di quanto esposto, non invadendo la sfera statale in materia penale, la Regione può agilmente muoversi nell'ambito di sua competenza.

Ciò, in definitiva, consente di sanare abusi edilizi conformi alle norme edilizie ed urbanistiche vigenti al momento della proposizione dell'istanza e non già a quelle vigenti al momento della commissione dell'abuso, attraverso un iter burocratico che non incorre nel paradosso e non va contro i principi costituzionali che orientano la Pubblica Amministrazione, permettendo anche ai cittadini stessi di beneficiare di azioni più immediate e logiche.



**CONSIGLIO
REGIONALE
DELLA PUGLIA**

XI Legislatura

**EMENDAMENTO
ALLA PDL**

“Piani di recupero in variante definitivamente approvati. Norme per la definizione delle pratiche edilizie.”- ATTO 24/A

Ciò considerato, all'articolo 1 del Progetto di Legge si sostituisce la seguente disposizione:

Articolo 1

(Accertamento di Conformità)

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01 del DPR 380/01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1 dello stesso, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
2. Fatti salvi gli effetti civili e penali dell'illecito, il permesso e la SCIA in sanatoria possono essere altresì ottenuti, ai soli fini amministrativi, qualora



**CONSIGLIO
REGIONALE
DELLA PUGLIA**

XI Legislatura

**EMENDAMENTO
ALLA PDL**

"Piani di recupero in variante definitivamente approvati. Norme per la definizione delle pratiche edilizie." - ATTO 24/A

l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.

3. Il permesso e la SCIA in sanatoria possono prevedere la preventiva attuazione degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per la regolarizzazione dell'immobile, entro 180 giorni dalla presentazione della istanza.

La presente proposta non comporta oneri per il Bilancio regionale.

Il Presidente del Gruppo consiliare Forza Italia

Stefano Lacatena



Giandiego Gatta



Paride Mazzotta


